

 Comune di Rho	Numero 82	Data 22/12/2021
--	--------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020).**

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 21.18, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Calogero Fabrizio Mancarella	Presidente	SI	Salvatore Tranchina	Consigliere	NO
Andrea Orlandi	Sindaco	SI	Stefano Giusani	Consigliere	SI
Roberto Bellofiore	Consigliere	SI	Christian Colombo	Consigliere	SI
Yasmine Bale	Consigliere	SI	Dario Re	Consigliere	SI
Stefano Bernasconi	Consigliere	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Paolo Bindi	Consigliere	SI	Marco Tizzoni	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Martina Borella	Consigliere	NO
Fulvio Caselli	Consigliere	SI	Andrea Recalcati	Consigliere	SI
Elisa Casati	Consigliere	SI	Clelia La Palomenta	Consigliere	SI
Edoardo Luca Conti	Consigliere	SI	Gaspare Giuseppe Elia Rizzo	Consigliere	NO
Monica Varasi	Consigliere	SI	Daniele Paggiaro	Consigliere	SI
Giuseppe Caronni	Consigliere	SI	Uberto Re	Consigliere	SI
Angelo Rioli	Consigliere	NO			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Calogero Fabrizio Mancarella, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020).

Su proposta del Sindaco, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Rho detiene le seguenti partecipazioni societarie:

• Partecipazioni Dirette (o di 1° Livello):

- 1) A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A.,
- 2) Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.,
- 3) Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l.,
- 4) Nuovenergie S.p.A. (da alienare),
- 5) Gesem S.r.l.,
- 6) Arexpo S.p.A.,
- 7) Cap Holding S.p.A.,
- 8) C.R.A.A. S.r.l. (in liquidazione),

• Partecipazioni Indirette (o di 2° Livello):

- 1) Amiacque S.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.),
- 2) Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.),
- 3) Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in Liquidazione - partecipazione tramite Cap Holding S.p.A.);
- 4) Zeroc S.p.A. (acquisita da Cap Holding S.p.A. che la controlla all'80%, con atto 5.2.2021, ex Core-Consorzio Recupero Energetici S.p.A.);
- 5) Neutalia S.r.l. (costituita da Cap Holding che la controlla al 33%, con atto del 30.06.2021).

Premesso, altresì, che il Comune di Rho partecipa:

- per la tramite Cap Holding S.p.A., che la controlla al 100%, alla Fondazione Cap (prima Fondazione Lida);
- per la tramite Cap Holding S.p.A. e per la tramite di Pavia Acque S.c.a.r.l., che la controlla per lo 0,02232179%, alla Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa (partecipazione indiretta di 3° livello tramite Pavia Acque S.c.a.r.l.);

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016 (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, comma 1, per il quale *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*;

Atteso che il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 citato dispone che: *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 14/12/2020 l'Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 aggiornando sull'attuazione del piano di riassetto a suo tempo disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2017 ("Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100");

Rilevato, pertanto, che entro il 31/12/2021 il Comune deve provvedere ad effettuare l'annuale ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2020, aggiornando in ordine al piano di razionalizzazione deliberato nell'esercizio precedente, ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Precisato che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019"), che ha modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 disapplicando, sino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5 bis del D.Lgs. n. 175/2016);
- l'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021, che ha ulteriormente modificato il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 inserendo il nuovo comma 5 ter che proroga, anche per l'anno 2022, la detenzione delle società partecipate da dismettere nel caso le società interessate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate);

Visti:

- la Relazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2020";
- il documento di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto "Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2020" contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;

Precisato che, per la predisposizione dei provvedimenti di cui agli Allegati A e B, ci si è avvalsi del formato suggerito a titolo esemplificativo dagli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni pubbliche"* pubblicati sul portale "partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro e allo specifico format delle schede di rilevazione pubblicate sul medesimo portale in data 04/11/2021;

Precisato, altresì, che:

- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica e in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020" che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
- per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
 - Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,
 - Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A. (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che *"Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate"* mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione "di controllo" sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;
- che la revisione periodica delle partecipazioni per l'anno 2021 dev'essere effettuata con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Rho al 31/12/2020 e, pertanto, non

ricomprende la ricognizione delle partecipate indirette Zeroc S.p.A. e Neutalia S.r.l., acquisite invece, per la tramite Cap Holding, nel corso dell'esercizio 2021;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che, in base a quanto riportato nell'Allegato B:

- sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni:
 1. A.Se.R.- Azienda Servizi Del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta),
 2. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta),
 3. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),
 4. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta),
 5. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta),
 6. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta),
 7. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.),
 8. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- sussistono le motivazioni per la prosecuzione della procedura di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. - in liquidazione (partecipazione diretta),
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- sussistono i presupposti di diritto e di fatto per avvalersi dell'autorizzazione a non procedere alla prosecuzione delle procedure di alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Rho in Nuovenergie S.p.A. sino al 31/12/2022 e ciò, ai sensi dell'art. 24 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 175/2016 come modificati dall'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019") e dall'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali");

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione Comunale, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25 del 27/09/2021: "Attribuzione incarico di direzione ad interim dell'Area 2 Servizi alla Persona e dell'Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle Entrate al Segretario Generale Dott. Matteo Bottari";

Visto l'atto in data 26/11/2021 prot. n. 71756 con cui il Segretario Generale ha delegato le funzioni di direzione dell'Area 4 - Servizi di Programmazione economica e delle Entrate alla Dott.ssa Barbara Luisa Pirovano, funzionario amministrativo con incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate del Comune di Rho, a decorrere dal 26/11/2021;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, sigg. Bindi e Giussani;

Presenti n. 21

Astenuti n. 8 (Colombo e Giussani - LEGA; Paggiaro, Re Dario e Scarlino - SIAMORHO; Re Uberto e Tizzoni - GENTE DI RHO; Recalcati - FRATELLI D'ITALIA)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Con n. 13 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante lo "Stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle Società partecipate detenute dal Comune di Rho al 31 dicembre 2020";
- 2) di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto "Revisione periodica delle Società partecipate dal Comune di Rho ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Dati relativi al 31 dicembre 2020", contenente l'analisi effettuata dal Servizio Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, sulle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Rho;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai suoi Allegati, verrà inviato ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 4) di dare atto che sussistono le motivazioni per il MANTENIMENTO delle sotto indicate partecipazioni:
 1. A.Se.R.- Azienda Servizi del Rhodense S.p.A. (partecipazione diretta),
 2. Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l. (partecipazione diretta),
 3. Nuovenergie Teleriscaldamento S.r.l. (partecipazione diretta),
 4. Gesem S.r.l. (partecipazione diretta),
 5. Cap Holding S.p.A. (partecipazione diretta),
 6. Arexpo S.p.A. (partecipazione diretta),
 7. Amiacque S.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.),
 8. Pavia Acque S.c.a.r.l. (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- 5) di confermare la prosecuzione delle procedure di LIQUIDAZIONE delle sotto indicate partecipazioni:
 1. C.R.A.A. S.r.l. - in liquidazione (partecipazione diretta),
 2. Rocca Brivio Sforza S.r.l. - in liquidazione (partecipazione indiretta di 2° livello tramite Cap Holding S.p.A.);
- 6) di avvalersi dell'autorizzazione a non procedere alla prosecuzione delle procedure di alienazione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Rho in Nuovenergie S.p.A. sino al 31/12/2022 e ciò, ai sensi dell'art. 24 commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. n. 175/2016 come modificati dall'art. 1, comma 723, della Legge 30/12/2018, n. 145 (c.d. "Legge di Bilancio 2019") e dall'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali");

- 7) di dare atto che non sussistono partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rho da sottoporre ad interventi di aggregazione anche mediante fusione, ad interventi di contenimento dei costi di funzionamento o ad altri interventi di razionalizzazione;
- 8) di dare atto, altresì, che:
- nell'Allegato B si è proceduto ad inserire, nella rappresentazione grafica ed in appositi due prospetti, alcuni dati relativi alle partecipazioni indirette a Fondazione Cap e Banca Centropadana Credito Cooperativo società cooperativa, poiché saranno oggetto di comunicazione, insieme agli altri dati presenti nel presente provvedimento, nel prossimo "Censimento delle partecipazioni detenute al 31/12/2020" che verrà successivamente aperto dal MEF sull'apposito applicativo "Partecipazioni" con riferimento a tutti gli organismi partecipati dall'amministrazione, compresi quelli in forma non societaria;
 - per i due succitati organismi non si è proceduto a revisione ed eventuale adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in quanto:
 - Fondazione Cap non assume forma societaria ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016,
 - Banca Centropadana Credito Cooperativo, pur assumendo forma giuridica di società cooperativa, non è soggetta a controllo da parte del Comune di Rho in quanto nel Regolamento del Comitato di Indirizzo di Cap Holding S.p.A, (tramite del Comune di Rho) si precisa all'art. 1, co. 5) che "Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su CAP Holding S.p.A. anche per le società controllate" mentre, nel caso di specie, Cap Holding S.p.A. non detiene una partecipazione "di controllo" sulla Banca poiché ha una partecipazione indiretta pari allo 0,002%; ne consegue, pertanto, che la partecipazione del Comune di Rho, peraltro irrisoria (0,00004%), non è di controllo e come tale non soggetta a razionalizzazione;
- 9) di incaricare il Servizio Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate - Ufficio Società Partecipate, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 10) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo: a tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 11) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune Rho, ed in particolare alla società CAP HOLDING S.p.A., attraverso la quale il Comune di Rho detiene le partecipazioni di 2° livello (partecipazioni indirette);
- 12) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione indicati nel presente atto ed inviare la documentazione ai competenti organi centrali di controllo (Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e Dipartimento del Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it>);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 21

Astenuti n. 8 (Colombo e Giussani - LEGA; Paggiaro, Re Dario e Scarlino - SIAMORHO; Re Uberto e Tizzoni - GENTE DI RHO; Recalcati - FRATELLI D'ITALIA)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Con n. 13 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 118**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Finanze**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI RHO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Finanze)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2021

Il Responsabile di Settore
Dr.ssa Barbara Luisa Pirovano

Parere Contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Barbara Luisa Pirovano

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
Calogero Fabrizio Mancarella

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO in data 28/12/2021
Calogero Fabrizio Mancarella in data 24/12/2021

DELIBERA N. 82 DEL 22/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/12/2021 al 12/01/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 08/01/2022 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO in data 13/01/2022